

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria» (1898-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i> |
| ACONE (PSI) | 4 |
| BATTELLO (PCI) | 4 |
| DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione . | 2, 5 |
| FILETTI (MSI-DN) | 4 |
| GALLO (DC) | 4 |
| VASSALLI, ministro di grazia e giustizia | 5 |

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria» (1898-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria», già approvato dal Senato nella seduta del 5 ottobre 1989 e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1989.

Prego il relatore Di Lembo di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento ritorna alla nostra Commissione dalla Camera dei deputati con una modifica sostanziale al comma 2 dell'articolo 1. Anzitutto ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione lavoro - pur esprimendo parere favorevole in ordine alla modifica apportata dalla Camera - ribadisce il giudizio negativo già espresso in occasione del primo esame del provvedimento.

La struttura del disegno di legge è molto semplice e consente la assunzione di dattilografi attingendo dalle graduatorie dei trimestralisti. Come è noto, il decreto-legge del 23 gennaio 1989, n. 10, non ha dato esito del tutto positivo, perchè i 2.500 posti disponibili sono stati coperti solo per 1.300 unità, mentre non è stato possibile procedere all'assunzione di 1.200 unità da reclutare sulla base dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

Ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, anche perchè l'assunzione di 2.500 dattilografi comporta di per se stessa una situazione eccezionale. Con l'inaugurazione dell'anno giudiziario è stato detto che l'arretrato della Cassazione e degli altri uffici giudiziari dipende anche dalla mancanza di dattilografi che possano trascrivere a macchina le sentenze già depositate dai magistrati. Inoltre bisogna tener presente che gli uffici giudiziari devono sopportare una mole più ingente di lavoro a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Ci sono quindi ritardi che giustificano la necessità del provvedimento al nostro esame.

D'altra parte viviamo in uno strano paese, nel quale si richiede addirittura di assumere magistrati senza concorso, ma ci si meraviglia se si assume personale dattilografico attingendo da una graduatoria

composta da elementi che hanno già svolto il lavoro proprio del posto che dovrebbero ricoprire. È solo parzialmente vero che non ci sono eccessive garanzie, perchè i trimestralisti vengono assunti tenendo conto delle domande presentate e secondo graduatorie compilate dagli uffici e che rispondono a determinati requisiti. La graduatoria è compilata ai sensi del decreto del 1989 che, per l'assunzione di personale dattilografico, non consente al Ministero alcuna discrezionalità in quanto la valutazione dell'anzianità fa titolo.

In occasione della prima approvazione del provvedimento in esame avevamo stabilito che a questa graduatoria si potesse attingere per un triennio; ritengo che quella fosse una scelta valida, anche perchè non ledeva alcun diritto di chi poteva essere assunto sulla base della legge n. 56, ma consentiva al Ministero - in caso di carenza di personale - di poter rapidamente disporre di dattilografi capaci. D'altra parte l'articolo 16 della legge n. 56 non avvia direttamente al lavoro, ma richiede una selezione, per cui in ogni caso i tempi non possono essere rapidi rispetto alle esigenze imposte dallo stato di necessità e di emergenza. Bisogna inoltre considerare che questi dattilografi hanno dato buona prova acquistando un'esperienza proprio negli uffici giudiziari, svolgendo un servizio che per molti di loro supera l'anno, anche se non continuativamente. Nell'altro ramo del Parlamento - così come risulta dai resoconti - il Governo si è dichiarato favorevole alla modifica proposta di limitare la possibilità di attingere alla suddetta graduatoria da tre anni ad un anno ed ha convenuto su questa decisione anche se *ob torto collo*, avendo il Governo stesso proposto una limitazione a 18 mesi, che forse sarebbe stata una buona soluzione.

Pertanto, allo stato, per evitare il palleggiamento del disegno di legge tra i due rami del Parlamento, non solo perchè si correrebbe il rischio della non approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, ma soprattutto per rispondere al bisogno immediato di personale dattilografico, ritengo che il provvedimento al nostro esame debba essere approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Dai resoconti risulta che il relatore del provvedimento alla Camera non riteneva corretta la formulazione dell'articolo 3 così come da noi approvato, ma vorrei ricordare che l'articolo mirava a porre fine ad un nuovo precariato, perchè prevedeva la possibilità di assumere trimestralisti a condizione che fossero già nella graduatoria del Ministero. Ciò a nostro avviso impediva la formazione di nuovo precariato e quindi la successiva richiesta di assunzione.

Signor Presidente, voglio concludere dicendo che per le ragioni esposte propongo alla Commissione di approvare il provvedimento al nostro esame, senza ulteriori ritardi, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Per quel che mi riguarda concordo con il relatore circa l'opportunità di approvare il testo della Camera, rilevando che l'unica modifica sostanziale consiste nella riduzione della possibilità di attingere alla graduatoria da tre anni ad un anno. Sappiamo quali sono le obiezioni di fondo che sono state portate al provvedimento e che noi abbiamo

superato in relazione ad una situazione di fatto, dovuta all'impossibilità di coprire i posti attraverso gli uffici di collocamento, particolarmente per l'urgenza che si è determinata in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Per tali considerazioni, anche a me sembra necessario approvare definitivamente il provvedimento al nostro esame.

FILETTI. Signor Presidente, è indubitabile l'esigenza di reperire un notevole numero di dattilografi per far fronte alle urgenti necessità dell'amministrazione giudiziaria.

Come tutti sanno, in Cassazione e presso molti tribunali giacciono da oltre un anno le minute delle sentenze e non si può procedere al deposito delle medesime, con grave danno per il corso della giustizia e per i cittadini. Ritengo pertanto che sia necessario approvare celermente il disegno di legge in discussione, anche con la modifica in senso restrittivo apportata dalla Camera dei deputati.

Per la verità, non comprendo molto le ragioni per le quali è stato ridotto ad un anno il termine entro cui il Ministro di grazia e giustizia può utilizzare la graduatoria oggetto dell'articolo 1. Tuttavia, ritenendo opportuno evitare il «ping-pong» tra le due Camere, preannuncio voto favorevole all'approvazione immediata di questo provvedimento.

BATTELLO. Signor Presidente, in occasione della precedente discussione, in sede di prima lettura, avevamo sollevato perplessità, soprattutto in relazione alla norma di deroga. Dal canto suo, la Camera dei deputati, all'articolo 1, ha ridotto da tre anni ad un anno il termine entro cui la graduatoria può essere utilizzata e, all'articolo 3, ha introdotto la specificazione - che prima mancava del tutto - che il ricorso alla normativa in deroga può essere utilizzato per la durata di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento.

Quindi, richiamate queste nostre perplessità e tenuto conto della maturazione che il problema ha avuto nel passaggio dal Senato alla Camera, ma soprattutto considerato che in ogni caso deve essere prevalente la valutazione che si tratta di un provvedimento destinato ad intervenire immediatamente in un settore che presenta gravissime disfunzioni ed insufficienze, come quello del personale delle segreterie e cancellerie, riteniamo che si debba esprimere voto favorevole al fine di rendere possibile l'immediata entrata in vigore del disegno di legge.

GALLO. Signor Presidente, anch'io preannuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, concordando con la relazione svolta dal senatore Di Lembo.

L'importanza e l'urgenza dei temi investiti da questo provvedimento devono spingerci - come ha rilevato anche il senatore Filetti - ad una sollecita approvazione del disegno di legge, evitando un rinvio all'altro ramo del Parlamento, anche se dobbiamo riconoscere che la modifica introdotta dalla Camera all'articolo 1, concernente il periodo di utilizzazione della graduatoria, risulta poco adeguata.

ACONE. Signor Presidente, anche il Gruppo socialista esprime voto favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vi sono infatti

necessità impellenti e drammatiche nel settore della dattilografia e stenotipia per quanto concerne l'Amministrazione giudiziaria.

Unico rammarico è che il tentativo fatto dal Ministro di reperire dattilografi attraverso la via del collocamento ordinario sia stato frustrato, non tanto dalla mancanza di dattilografi quanto da un meccanismo legislativo farraginoso, che ha impedito la chiamata di coloro che si trovavano nelle liste di collocamento, e da un atteggiamento di collaborazione più formale che reale del sindacato. Quindi, probabilmente si viene esclusi dall'uno e dall'altro, pur avendo titolo ad essere assunti perchè iscritti nelle liste di collocamento con la specifica qualifica di dattilografi.

Tuttavia, l'esigenza di far presto, induce a riconoscere come pienamente giustificata la necessità di questo criterio diversificato, ancorchè limitato, come ha voluto la Camera, ad un anno anzichè a tre anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nel confermare quanto già espresso, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ritengo di dover intervenire, anche se questa mia esigenza può sembrare superflua dato l'andamento della discussione odierna, che prelude all'approvazione del testo del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati.

Mi ritrovo in quest'Aula del Senato in un'atmosfera profondamente diversa da quella in cui mi sono trovato nell'altro ramo del Parlamento, e queste non sono riflessioni di memoria personale, ma considerazioni che bisogna tenere presente anche per il futuro di questo tipo di provvedimenti per l'amministrazione giudiziaria.

Già al Senato mi trovai di fronte all'opposizione fondamentale della Commissione lavoro, presieduta dal senatore Giugni, la quale, all'unanimità, espresse parere contrario sul provvedimento originario del Governo; peraltro, tra me e il senatore Giugni, vi fu una reciproca presa di posizione piuttosto dura.

L'esaltata legge n. 56 del 1987 presenta difetti che la stessa Commissione lavoro della Camera ha dovuto più volte riconoscere, anche per il modo in cui le procedure sono state attuate, il che è un altro elemento che giustifica deroghe come quella da noi richiesta e per la quale siamo stati così duramente contrastati dalla Commissione lavoro. Diverso invece è stato l'atteggiamento della Commissione giustizia del Senato, dove vi è un maggiore contatto, anche a livello personale, dei suoi membri con le reali esigenze della giustizia.

La situazione nel settore della dattilografia, anche per la mancata copiatura delle sentenze, assai critica sia in Cassazione che in molti tribunali, aveva indotto il Governo a seguire per quanto possibile le indicazioni insistentemente date dalle magistrature stesse affinchè si potesse attingere, nel modo più ampio, una parte del personale, dai trimestralisti.

Come ricorderete, al Senato, con il decreto-legge del 23 gennaio 1989, n. 10, avevamo ottenuto una quota del 30 per cento, che il Governo per il tramite del Ministro della funzione pubblica, aveva escluso. Quando poi siamo andati a seguire il collocamento, è successo quello che sappiamo; cioè ci siamo trovati di fronte a persone che addirittura non avevano mai visto una macchina da scrivere, che si erano quindi iscritti come dattilografi pur non essendolo. Ci siamo allora accorti che le selezioni che dovevano essere effettuate non avevano dato risultati soddisfacenti, mentre sappiamo che nelle liste di collocamento sono iscritti molti dattilografi veri e capaci, che però non si sa perchè non emergono nelle graduatorie degli uffici di collocamento. Tuttavia, abbiamo proceduto seguendo la legge, così come doveva essere, e siamo arrivati faticosamente alla fine di dicembre a poter assumere, su 1.182 (la quota riservata dalla legge n. 10 al collocamento) 611 unità, mentre all'inizio, quando sono venuto al Senato, eravamo appena arrivati a quota 200.

Ho passato veramente tre mesi «dannati» - se mi è consentito questo termine - alla Camera. Questo doveva essere un decreto-legge sia per l'urgenza sia perchè era la prosecuzione di un decreto-legge come quello suddetto del 23 gennaio; aveva le stesse ragioni d'urgenza, proiettate questa volta sulla constatazione che non potevamo attingere ad una delle aliquote designate nell'originario disegno di legge. Il Presidente del Consiglio, in conformità alle sue direttive, mi impose di trasformarlo in un disegno di legge, assicurando che si sarebbe adoperato per una corsia preferenziale. Al Senato abbiamo ottenuto questa corsia preferenziale e la Commissione giustizia ha approvato il provvedimento il 5 ottobre scorso, pur se con l'opposizione del Gruppo comunista, che ci ha richiamato, peraltro in termini estremamente corretti, all'osservanza delle leggi generali dello Stato e a non derogarvi per quanto possibile.

Viceversa, alla Camera dei deputati la competenza primaria spetta alla Commissione lavoro e inoltre abbiamo dovuto operare sulla base di quattro pareri. Mi sono trovato di fronte la Commissione lavoro completamente schierata, a cominciare dal Presidente e dal relatore, contro il provvedimento; ho passato tre mesi difficili, ho dovuto svolgere un'azione di convincimento, ma ho trovato opposizioni e remore perfino nel Gruppo cui appartengo. Sempre in nome della sacralità della legge sul collocamento, in Commissione lavoro è stata attaccata l'amministrazione giudiziaria e il Ministero di grazia e giustizia è stato accusato di tenere uno scandaloso comportamento, in quanto non faceva che deroghe su deroghe alle leggi generali dello Stato in nome delle proprie esigenze. Tuttavia, dall'altra parte mi trovavo di fronte a ripetuti richiami all'emergenza: la magistratura reclamava un'emergenza - giustizia addirittura paragonandola all'emergenza - terrorismo.

Ecco perchè a poco a poco abbiamo dovuto superare queste difficoltà e trovare una linea intermedia (il termine di un anno) anche per le assunzioni a tempo determinato di personale dattilografico. In Aula poi il dibattito fu assai vivace e dovetti seguirlo sempre personalmente, vista la gravità delle questioni coinvolte. Il Gruppo comunista mantenne la sua opposizione, ma non prese più di mira il Ministero di grazia e giustizia per le continue deroghe, preferendo

appuntare i propri strali sul Ministero del lavoro, accusato di non aver saputo organizzare gli uffici di collocamento per il reperimento del personale.

Ci siamo attestati su questa linea intermedia ed ancora oggi voglio esprimere il mio ringraziamento al Senato, non per contrapporre i due rami del Parlamento – perchè anche il lavoro della Camera è egregio e di alto impegno – ma perchè in questa Commissione del Senato ho trovato la giusta comprensione delle effettive esigenze della giustizia, di cui questo provvedimento è il portatore.

Voglio esprimere un ringraziamento particolare al Gruppo comunista, che ha receduto dalla sua opposizione; ringrazio il relatore che ancora una volta è stato così pertinente e preciso accettando le modificazioni della Camera dei deputati in nome dell'urgenza del provvedimento. Voi sapete bene che i magistrati delle Corti reclamano questo provvedimento, che ci consente di attingere rapidamente alle graduatorie dei trimestralisti, provvedimento tanto più necessario perchè gli stessi uffici ministeriali, le stesse direzioni generali ne chiedono un rapido approntamento. Il Ministro pertanto si trova stretto tra la morsa dei magistrati e degli uffici che hanno bisogno di personale e l'attitudine del Parlamento che chiede il rispetto delle leggi generali dello Stato; ciò è giusto, anche se fino ad un certo punto, perchè ritengo si dovrebbe modificare la legge sul collocamento, almeno nelle sue parti più diffuse.

Questa è stata la situazione che ho dovuto affrontare e desidero cogliere questa occasione per rinnovare il più vivo ringraziamento al Senato per il voto che con grande rapidità e pertinenza si accinge a dare al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente:

«2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)».

2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO